



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 440 del 17/11/2023

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023);

Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”*;

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*;

Rilevato l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto non aveva ancora definito la contrattazione 2022;

Riscontrato che l'Amministrazione, come disposto della Delibera di Giunta Comunale n. 96, del 20.10.2022, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022, ha scelto di avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 già nel fondo delle risorse decentrate anno 2022;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse

aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018;
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti

- dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Vigarano Mainarda:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € **6.581,00**;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che è *fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal settore competente, non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, e verificato pertanto che il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, non risulta passibile di adeguamento in aumento e viene confermato nell'importo originario;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 79, comma 1 del CCNL con rimando all'articolo 67 comma 1 del CCNL 2018):**
 - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 116.692,00**;
- **altre risorse stabili (art. 79, comma 1 del CCNL con rimando all'articolo 67 comma 2 del CCNL 2018):**
 - **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 2.745,60**;
 - **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 2.370,18**
 - **Articolo 79 comma1 lettera B)** Euro 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 per un importo complessivo di **Euro 2.788,50**;
 - **Articolo 79 comma1 lettera D)** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 2.130,05**
 - **Articolo 79 comma1 bis** differenziali per le posizioni giuridiche B3e D3, risorse già a carico del bilancio che confluiscono nel fondo per l'attuazione del nuovo ordinamento professionale per **Euro 2.784,46**
 - **Assegni ad personam del personale cessato a tutto l'anno 2022 Euro 3.310,18**

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte stabile - ammonta ad **Euro 132.820,97**;

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Dato atto che si rilevano decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014 e che, pertanto, tali decurtazioni sono consolidate per un importo pari ad Euro **6.581,00** rideterminando così l'importo delle risorse fisse ad Euro **126.239,97**;

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023 CCNL 2019-2021

DESCRIZIONE CCNL PRECEDENTI	2016	2023	DESCRIZIONE CCNL 2018
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	114.541,00		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA			-
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	-6.581,00	-6.581,00	-
		116.692,00	ART. 67 COMMA 1 ccnl 2016_2018 - RISORSE STABILI 2017
		3.310,18	ART.67 COMMA 2 LETT.C) ANZIANITA' E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PRECEDENTE
Totale risorse stabili soggette al limite	107.960,00	113.421,18	
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE			
		2.130,05	ARTICOLO 79 COMMA1 LETTERA D differenziali di progressione
		2.788,50	ARTICOLO 79 COMMA1 LETTERA B CCNL 2022 importo di Euro 84,50 a testa
		2.784,46	ART.79 comma 1 -bis Finanziamento differenza stipendio nuovo ordinamento professionale (B3-1 D3-1)
		2.745,60	ART.67 COMMA 2 LETT.A) importo di € 83,20 pro-capite
		2.370,18	ART.67 COMMA 2 LETT.B) DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE
Totale risorse stabili non soggette al limite	0,00	12.818,79	
TOTALE RISORSE STABILI	107.960,00	126.239,97	

Ritenuto opportuno con il presente atto procedere inoltre a:

- quantificare preventivamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del CCNL 2019 – 2021 di comparto, le risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2023 escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili, per il medesimo anno, ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 80 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

Determinazione PREVENTIVA delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2023 dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1 CCNL 2019-2021	
	ANNO 2023
Differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b)	48.884,41
Quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004	15.485,64
Incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001	-
Indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995	
TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023	64.370,05
TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023 – COMMA 2 ART. 80 CCNL	61.869,92

e che si intendono confermate con il presente atto;

PARTE VARIABILE

Rilevato che la parte variabile del fondo viene incrementata dell'importo di Euro 3.282,34, disposto con deliberazione della G.C. n. 91 del 13/11/2023 ad oggetto “*Direttive per la stipula del CCDI economico anno 2023. Integrazione alla DGC n. 83/2023*” in relazione al maggiore spazio finanziario derivante dalla differenza tra il limite del 2016 e le risorse disponibili 2023 nel rispetto

del limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili:

- Articolo 79 comma 2 lettera b) 1,2% monte salari anno 1997 Euro **10.291,43** così come deciso dalla giunta con deliberazione n. 83 del 20.10.2023 e confermato con DGC n. 91 del 13.11.2023;
- Articolo 79 comma 2 lettera c) risorse per adeguare il fondo alle scelte organizzative e gestionali dell'Ente per Euro 6.434,52 così come deciso dalla giunta con deliberazione n. 83 del 20.10.2023 e che alla luce dell'ulteriore importo di Euro 3.282,33 stabilito dalla Giunta con Deliberazione n. 91 del 13.11.2023, determina un importo complessivo di Euro **9.716,86**;
- Articolo 79 comma 3 0,22% sul monte salari 2018 per gli anni 2022 e 2023 per Euro 2.821,40
- Ratei di Ria non percepiti dal personale cessato anno 2022 **Euro 92,31**
- Economie del fondo lavoro straordinario anno precedente **Euro 1.709,62**
- Economie del fondo delle risorse decentrate anno precedente **Euro 2.330,42**

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad **Euro 26.962,04**

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2023 è pari ad **Euro 153.202,01**;

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023 CCNL 2019-2021

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 16, C.5, CCNL 1995-2001 PARTE VARIABILE)	13.550,00	9.716,86	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 16, C.2, CCNL 1995-2001)	10.291,43	10.291,43	Articolo 79 - comma 2 lettera b) CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2022 (1,2% monte salari 1997)
INCENTIVI TECNICI SOGGETTI AL LIMITE		92,31	IMPORTO RIA UNA TANTUM PERSONALE CESSATO ANNO PRECEDENTE (ART. 67 COMMA 3 CCNL 2016_2018)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE			
Totale Risorse variabili soggette al limite	23.841,43	20.100,60	

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1995-2001)		2.330,42	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1995-2001)		1.709,62	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO			
		1.410,70	ARTICOLO 79 COMMA 3 CCNL 2022 (0,22% sul monte salari 2018) anno 2022
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 16, C.1 LETT. K), CCNL 1995-2001; ART. 92, CC. 6-5, D.LGS. 163/2006)		1.410,70	ARTICOLO 79 COMMA 3 CCNL 2022 (0,22% sul monte salari 2018) anno 2023
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	0,00	6.861,44	
TOTALE RISORSE VARIABILI	23.841,43	26.962,04	
TOTALE	131.801,43	153.202,01	

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 e all'articolo 79 comma 1 lettere b) e d);
- per economie sul fondo delle risorse decentrate dell'anno precedente, art. 80 del CCNL 16/11/2022;

sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti e che, pertanto il fondo soggetto al limite è pari ad **Euro 133.521,78** che è determinato dall'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2023 depurato dalle voci non soggette al limite;

Considerato che l'importo del fondo delle retribuzioni di posizione per l'anno 2023 è pari ad Euro

70.985,65 di cui l'importo Euro 1.552,21 essendo frutto dell'aumento dello 0,22% sul monte salari 2018, è escluso dal tetto del salario accessorio, il fondo del lavoro straordinario ammonta ad Euro **7.845,00** e, pertanto, il totale del salario accessorio per il 2023, rientrante nel tetto, è pari ad Euro **226.077,21** importo che risulta corrispondente al tetto 2016 (**226.077,21**) **non dando luogo a nessuna riduzione**;

Rilevato che

- la parte variabile del fondo viene incrementata dell'importo disposto con deliberazione della G.C. n. 91 del 13/11/2023 ad oggetto "*Direttive per la stipula del CCDI economico anno 2023. Integrazione alla DGC n. 83/2023*" in relazione al maggiore spazio finanziario derivante dalla differenza tra il limite del 2016 e le risorse disponibili 2023 nel rispetto del limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;
- l'incremento presuntivo delle risorse del fondo in argomento, al netto di quanto destinato al trattamento accessorio delle elevate qualificazioni dell'ente, è quantificabile in un importo pari ad **Euro 8.282,33**, parte del quale, quantificabile in **Euro 5.000,00**, da destinarsi, in fase di contrattazione integrativa decentrata, all'aumento del fondo di PO (EQ), riservandone il 15% alla retribuzione di risultato;

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 23
COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2023
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	131.801,43	133.521,78
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE	67.871,44	69.433,44
AUMENTO FONDO PO		5.000,00
INCREMENTO FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER AUMENTO PERSONALE		0,00
FONDO SEGRETARIO COMUNALE	18.559,34	10.277,00
AUMENTO DEL FONDO DI POSIZIONE 0,22% MONTE SALARI 2018 FUORI DAL TETTO PER ANNI 2022 E 2023		1.552,21
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	7.845,00	7.845,00
INCREMENTO LIMITE PER AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA	0,00	
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	226.077,21	226.077,21
LIMITE DA NON SUPERARE		226.077,21
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO		0,00
INCREMENTO POSSIBILE DEL FONDO		0,00
TOTALE FONDO		153.202,01
TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE		153.202,01

Considerato inoltre che ad oggi la normativa definente le risorse decentrate così come disciplinate dal nuovo CCNL 2019 – 2021 si considera in forte evoluzione e pertanto si stabilisce fin d'ora che in caso di istruzioni ulteriori o difformi da parte degli organismi deputati o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 l'Ente provvederà ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche;

Ritenuto in ogni caso necessario addivenire alla costituzione complessiva del fondo 2023 al fine di sottoscrivere il contratto decentrato giuridico 2023-2025 e l'accordo economico 2023, entro l'anno 2023, sulla base sia dalle linee di indirizzo della Giunta Comunale di cui alle DGC n. 83/2023 e successiva DGC n. 91/2023, che di quanto sarà contrattato in sede di Delegazione trattante, evitando di conseguenza l'applicazione dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 che penalizzerebbero il personale dipendente dell'ente;

Evidenziato che l'atto di costituzione del fondo per le risorse decentrate 2023, necessita di apposita certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente, così come previsto sia dal punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 che dalla Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

Dato Atto che ai fini del rispetto della normativa suesposta, successivamente all'adozione della

presente determinazione si provvederà a redigere e sottoscrivere la relazione tecnico-finanziaria, a corredo del presente atto da inviare al Revisore Unico dei Conti del Comune ai fini del rilascio della competente certificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023;

Inteso in ottemperanza a quanto fin qui esposto, procedere con il presente atto alla costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2023, del Comune di Vigarano Mainarda;

Vista pertanto la quantificazione complessiva del fondo risorse decentrate di parte stabile e variabile, destinate al finanziamento della retribuzione accessoria del personale dipendente non titolare di EQ., per l'annualità 2023, secondo quanto previsto dall'art. 79, del CCNL 2019 – 2021 di comparto, come sopra evidenziata;

Dato atto che con il presente atto viene rispettato:

- il disposto dall'art.9 del DL 78/2009, convertito nella L.102/2009, ovvero che il programma della spesa conseguente al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- i limiti in materia di spese di personale previsti di cui al comma 557 della Legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ricordato che il Comune di Vigarano Mainarda ha approvato il rendiconto per l'anno 2022 entro i termini di legge, con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16.06.2023, nel quale si dà evidenza di quanto segue:

- di non versare in situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essere in situazione di dissesto finanziario;
- di aver conseguito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, attraverso il rispetto degli equilibri di bilancio, per l'anno 2022, come previsto dalla normativa vigente, dimostrato nell'apposito prospetto "Verifica equilibri di Bilancio";
- di aver conseguito il rispetto delle spese di personale per l'anno 2022, come disposto dal comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006;

Dato atto che le risorse, quantificate con il presente atto, risultano disponibili nel bilancio di previsione 2023-2025, sugli stanziamenti riferiti alle annualità 2023;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

di prendere atto della DGC n. 83/2023, avente ad oggetto: "NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E DIRETTIVE PER LA STIPULA DEL CCDI ECONOMICO ANNO 2023", e della DGC n. 91/2023, avente ad oggetto: "DIRETTIVE PER LA STIPULA DEL CCDI ECONOMICO ANNO 2023. INTEGRAZIONE ALLA DGC N. 83/2023", facendone propri i contenuti in esse espressi;

di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2023, in conformità al dettato del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e delle norme vigenti, come da allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della

medesima, per un importo totale di **Euro 153.202,01**, come di seguito indicato:

PARTE STABILE

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023 CCNL 2019-2021

DESCRIZIONE CCNL PRECEDENTI	2016	2023	DESCRIZIONE CCNL 2018
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	114.541,00		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA			-
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	-6.581,00	-6.581,00	-
		116.692,00	ART. 67 COMMA 1 ccnl 2016_2018 - RISORSE STABILI 2017
		3.310,18	ART.67 COMMA 2 LETT.C) ANZIANITA' E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PRECEDENTE
Totale risorse stabili soggette al limite	107.960,00	113.421,18	
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE			
		2.130,05	ARTICOLO 79 COMMA1 LETTERA D differenziali di progressione
		2.788,50	ARTICOLO 79 COMMA1 LETTERA B CCNL 2022 importo di Euro 84,50 a testa
		2.784,46	ART.79 comma 1 -bis Finanziamento differenza stipendio nuovo ordinamento professionale (B3-1 D3-1)
		2.745,60	ART.67 COMMA 2 LETT.A) importo di € 83,20 pro-capite
		2.370,18	ART.67 COMMA 2 LETT.B) DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE
Totale risorse stabili non soggette al limite	0,00	12.818,79	
TOTALE RISORSE STABILI	107.960,00	126.239,97	

PARTE VARIABILE:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023 CCNL 2019-2021

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15 C.5, CCNL 1995-2001 PARTE VARIABILE)	13.550,00	9.716,86	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1995-2001)	10.291,43	10.291,43	Articolo 79 - comma 2 lettera b) CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2022 (1,2% monte salari 1997)
INCENTIVI TECNICI SOGGETTI AL LIMITE		92,31	IMPORTO RIA UNA TANTUM PERSONALE CESSATO ANNO PRECEDENTE (ART. 67 COMMA 3 CCNL 2016_2018)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE			
Totale Risorse variabili soggette al limite	23.841,43	20.100,60	
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1995-2001)		2.330,42	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1995-2001)		1.709,62	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)
ECONOMIE FONDO STRORDINARIO			
		1.410,70	ARTICOLO 79 COMMA 3 CCNL 2022 (0,22% sul monte salari 2018) anno 2022
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. A), CCNL 1995-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 153/2005)		1.410,70	ARTICOLO 79 COMMA 3 CCNL 2022 (0,22% sul monte salari 2018) anno 2023
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	0,00	6.861,44	
TOTALE RISORSE VARIABILI	23.841,43	26.962,04	
TOTALE	131.801,43	153.202,01	

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

**TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 23
COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2023
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	131.801,43	133.521,78
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE	67.871,44	69.433,44
AUMENTO FONDO PO		5.000,00
INCREMENTO FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER AUMENTO PERSONALE		0,00
FONDO SEGRETARIO COMUNALE	18.559,34	10.277,00
AUMENTO DEL FONDO DI POSIZIONE 0,22% MONTE SALARI 2018 FUORI DAL TETTO PER ANNI 2022 E 2023		1.552,21
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	7.845,00	7.845,00
INCREMENTO LIMITE PER AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA	0,00	
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	226.077,21	226.077,21
LIMITE DA NON SUPERARE		226.077,21
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO		
INCREMENTO POSSIBILE DEL FONDO		
TOTALE FONDO		
TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE		
		0,00
		0,00
		153.202,01
		153.202,01

di rilevare che, come sopra evidenziato, al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;

di confermare la quantificazione preventiva ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del CCNL 2019 – 2021 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2023 escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili, per le medesima annualità, ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 80 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

Determinazione PREVENTIVA delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2023 dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1 CCNL 2019-2021	
	ANNO 2023
Differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b)	48.884,41
Quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004	15.485,64
Incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001	-
Indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995	
TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023	64.370,05
TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023 – COMMA 2 ART. 80 CCNL	61.869,92

di dare atto, come sopra evidenziato, ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del CCNL 2019 – 2021 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa ammontanti ad **Euro 64.370,05** per l'anno 2023 che determinano di

conseguenza, sempre in via preventiva, un importo di risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa dei dipendenti non titolari di EQ per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 80 del medesimo CCNL, ad **Euro 61.869,92** per l'anno 2023;

di dare atto che, per i motivi citati in premessa e che qui si richiamano integralmente, in caso di istruzioni ulteriori o difformi da parte degli organismi deputati o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, l'Ente provvederà ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche, vista la costante evoluzione della normativa disciplinante le risorse decentrate;

di dare atto che successivamente all'adozione della presente determinazione il responsabile competente provvederà a redigere ed a sottoscrivere la relazione tecnico-finanziaria, a corredo del presente atto, da inviare al Revisore Unico dei Conti del Comune ai fini del rilascio della competente certificazione del fondo risorse decentrate 2023 del Comune di Vigarano Mainarda, così come previsto sia dal punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 che dalla Circolare n. 25/2012 della RGS;

di attestare che

- il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;
- l'importo totale della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 risulta congruo alla copertura finanziaria del sostenimento delle fattispecie di istituti contrattuali in essere nell'Ente aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e che pertanto dovranno essere da essa finanziati;

di dare atto, che il Comune di Vigarano Mainarda ha approvato il rendiconto per l'anno 2022 entro i termini di legge, con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16.06.2023, nel quale si dà evidenza di quanto segue:

- di non versare in situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essere in situazione di dissesto finanziario;
- di aver conseguito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, attraverso il rispetto degli equilibri di bilancio, per l'anno 2022, come previsto dalla normativa vigente, dimostrato nell'apposito prospetto "Verifica equilibri di Bilancio";
- di aver conseguito il rispetto delle spese di personale per l'anno 2022, come disposto dal comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che

costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa;

di trasmettere il presente atto alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il Dr. Mecca Paolo Maria, Responsabile del Settore Finanze e Bilancio;

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale

- Costituzione fondo risorse decentrate

DESCRIZIONE	2016						2023
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	114.541,00						
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI - ARTICOLO 9 78/2010	6.581,00						6.581,00
ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018 - RISORSE STABILI 2017 COME CERTIFICATE AL LORDO DELLE P.O.							116.692,00
ART.67 COMMA 2 LETT.C) CCNL 2016-2018 - ANZIANITA' E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO...							3.310,18
ART.67 COMMA 2 LETT.A) CCNL 2016-2018 - importo di € 83,20 pro-capite per dipendente al 31.12.2015							2.745,60
ART.67 COMMA 2 LETT.B) CCNL 2016-2018 - DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE	0,00						2.370,18
ART.79 COMMA 1 LETT.B) CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 (84,50 euro per dipendente presente al 31/12/2018)							2.788,50
ART.79 COMMA 1 LETT.D) CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 (differenziali aumenti contrattuali per progressione econ...							2.130,05
ART.79 COMMA 1-bis CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 (Differenze stipendiali EX B3-EX B1 EX D3-EX D1. Risorse gi...							2.784,46
TOTALE RISORSE STABILI	107.960,00						126.239,97
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 P...	13.550,00						
IMPORTO RIA UNA TANTUM PERSONALE CESSATO ANNO PRECEDENTE (ART. 67 C. 3 LETT D) CCNL 2016-2018)							92,31
ART.79 COMMA 2 LETT.C) CCNL 2019-2021 (adeguamento fondo per scelte organizzative, gestionali e di politica retributi...							9.716,86
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI ANNO 1997 - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	10.291,43						
ART. 67 COMMA 4 CCNL 2016-2018 INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI ANNO 1997							10.291,43
ART.79 COMMA 2 LETT.D) CCNL 2019-2021 (risparmio sul fondo straordinari dell'anno precedente)							1.709,62
ART.80 COMMA 1 CCNL 2019-2021 (risparmio sul fondo risorse decentrte dell'anno precedente)							2.330,42
ART.79 COMMA 3 CCNL 2019-2021 (0,22% monte salari 2018 parte fondo)							2.821,40
TOTALE RISORSE VARIABILI	23.841,43						26.962,04
TOTALE	131.801,43						153.202,01
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO+ FONDO STRAORDINARIO + FONDO PO	226.077,21						226.077,21
LIMITE ADEGUATO AGLI EVENTUALI INCREMENTI O RIDUZIONI DI PERSONALE	226.077,21						226.077,21
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO	0,00						0,00
DI CUI : per applicazione limite	0,00						0,00
DI CUI: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale	0,00						0,00

- Costituzione fondo risorse decentrate

DESCRIZIONE	2016							2023
INCREMENTO DA APPORTARE AL FONDO	0,00							0,00
TOTALE FONDO	131.801,43							153.202,01
VALORE UNITARIO FONDO PER L'ANNO 2018 (somma risorse stabili e variabili soggette al limite anno 2018 diviso il numero di dipendenti al 31.12.2018)	0,00							3.932,54
POSSIBILE AUMENTO COMPLESSIVO DEL FONDO PER L'ANNO (valore unitario fondo 2018 per la differenza tra i dipendenti dell'anno e i dipendenti al 31.12.2018)	0,00							0,00
VALORE UNITARIO P.O. PER L'ANNO 2018 (somma risorse relative al fondo P.O. anno 2018 diviso il numero di dipendenti al 31.12.2018)	0,00							2.423,98
POSSIBILE AUMENTO COMPLESSIVO DEL FONDO P.O. PER L'ANNO (valore unitario fondo P.O. 2018 per la differenza tra i dipendenti dell'anno e i dipendenti al 31.12.2018)	0,00							0,00
POSSIBILE AUMENTO TOTALE DELL'ANNO DA DISTRIBUIRE ANCHE CON CRITERI DIVERSI DALLA PROPORZIONE (somma dei valori complessivi per l'anno)	0,00							0,00



Comune di
VIGARANO MAINARDA

SETTORE FINANZE - BILANCIO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 17/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

SETTORE FINANZE E BILANCIO

Determina N. 440 del 17/11/2023

Unità Proponente: **SETTORE FINANZE - BILANCIO**

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DELL'ANNO 2023 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 17/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale